

SAMOGGIA. Prendo atto e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con Regio decreto 17 maggio 1908, n. 343, possono essere concessi mutui di favore, ammortizzabili in 25 anni, per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

« Spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col Regio decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio od a ciascuna Federazione di Consorzi.

« I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i due milioni per anno, nè complessivamente i 16 milioni di lire.

« Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori eseguiti.

« Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo ».

Al terzo comma di questo articolo l'onorevole ministro propone che invece di dire: « non potranno eccedere due milioni per anno » si dica: « non potranno eccedere tre milioni per anno ».

MAURY, *relatore*. È una correzione necessaria.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1° con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 2.

« Le annualità dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, che ne iscriverà l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.

« Tali annualità faranno carico per tre quarti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per un quarto ai Consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziali. Per ottenere il mutuo il Consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'articolo 12 del testo unico 17 maggio 1908, n. 343, almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al Tesoro come sua quota d'annualità ».

(È approvato).

Art. 3.

« I Consorzi di una provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.

« La Federazione può contrarre, nello interesse dei consorzi che lo richiedono, un mutuo complessivo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun Consorzio, per il pagamento della propria quota, emetterà le delegazioni di che al precedente articolo ».

Alla prima parte di questo articolo 3, l'onorevole Luciani propone una lieve modificazione.

L'onorevole Luciani ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Propongo che invece di dire « I Consorzi ecc. » si dica: « Più Consorzi ecc. »

Siamo già di accordo col ministro e con la Commissione e la ragione del mio emendamento sta in questo, che non siano obbligati tutti i Consorzi di una provincia o di una regione a confederarsi, ma che possano farlo anche alcuni di essi. La pratica attuale dimostra l'opportunità della mia proposta.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. E la Commissione?

MAURY, *relatore*. Anche la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3 con l'emendamento proposto dall'onorevole Luciani e accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).